



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N.

QUALI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE PER SCONGIURARE CHE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE SI VERIFICHI INDEBITI ARRICCHIMENTI DI ALCUNI GESTORI A FRONTE DI UN DANNO ECONOMICO A CARICO DEGLI ENTI LOCALI E DEI CITTADINI?

presentata il 26 febbraio 2019 dai Consiglieri Ruzzante e Bartelle

Premesso:

che per quel che concerne il servizio di distribuzione del gas naturale il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4104 del 2018 e, recentemente, con la sentenza n. 588/2019 - intervenuta tra Italgas Reti S.p.A, Comune di Cavallino Treporti e Comune di Venezia, confermativa di quanto già stabilito dal TAR Veneto con sentenza n. 989/2017 - ha statuito che sulle porzioni di infrastrutture (reti e impianti) realizzate dal gestore privato affidatario per la distribuzione del gas, esiste, alla scadenza naturale o anticipata *ex lege* della durata della concessione e comunque a far data dal 1° gennaio 2013 (ciò in applicazione di quanto disposto dall'art.15 del D.lgs 23 maggio 2000, n. 164), il diritto dell'ente locale alla devoluzione gratuita in suo favore delle infrastrutture realizzate dal privato gestore, senza alcuna necessità di ulteriori adempimenti dall'asserita efficacia traslativa¹ e, soprattutto, senza diritto ad alcun rimborso;

Appreso che:

- nelle more dell'attivazione delle gare d'ambito, taluni gestori non solo non hanno inteso riconoscere agli Enti locali la proprietà delle infrastrutture realizzate nel primo periodo contrattuale e previste in devoluzione gratuita alla prima scadenza, ma hanno proposto agli stessi la sottoscrizione di un verbale sulla scorta del quale il trasferimento delle reti, comprese quelle finanziate a scomputo degli oneri di urbanizzazione, sarebbe rimandato all'attivazione della gara d'ambito,

¹ "non è revocabile in dubbio che il pagamento del canone costituisca esplicitazione legittima dell'esercizio del diritto dominicale, acquisito in virtù del trasferimento del bene stabilito dalla fonte convenzionale, al verificarsi dei requisiti (scadenza della concessione, realizzazione dei beni relativi al servizio gas entro i trent'anni, conseguente devoluzione gratuita di quei beni determinati al patrimonio indisponibile dell'Ente), senza che possa riconoscersi efficacia traslativa - costitutiva al verbale di consegna: quest'ultimo atto, come correttamente ritenuto dal primo giudice, ha effetti meramente ricognitivi di un trasferimento già verificatosi, e non la funzione di individuare l'oggetto del trasferimento, essendo questo già determinato al verificarsi dei presupposti previsti dalla fonte convenzionale o dalla legge." C fr. Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza n.588/2019.

continuando ancora il gestore a incamerare ammortamenti e remunerazione (circa il 10% per anno di tali immobilizzazioni) fino a consumare quella residua vita utile di quei beni ancorché non di sua proprietà;

Considerato:

- che i comuni titolari di parti di infrastrutture - siano esse derivanti da devoluzioni gratuite ovvero da altre porzioni di impianto realizzate in passato direttamente o a mezzo di Enti pubblici sovracomunali associati mediante assunzione di mutui, ovvero beneficiando di contributi erogati dalla Regione - avrebbero già dovuto diffidare il concessionario ad incassare la remunerazione e l'ammortamento degli asset che non sono di sua proprietà, ovvero stabilire un canone commisurato alla ripartizione dei ricavi delle immobilizzazioni proprie;

Considerato, inoltre:

-in virtù delle recenti sentenze del Consiglio di Stato, ormai assolutamente conformi, dovrebbe essere evidente che i concessionari, consapevoli dell'appartenenza ai comuni di porzioni di impianti, non possono mantenere nei propri bilanci (certificati!) di esercizio e nei costi di capitale proprio come comunicati all'Autorità di Regolazione per le Tariffe (ARERA), la stratificazione storica di tutti i cespiti, siano di proprietà dell'impresa concessionaria, siano quelli di proprietà degli Enti locali e/o di società pubbliche, al fine di ottenere, indebitamente, la complessiva remunerazione riconosciuta nelle specifiche componenti per le tariffe di località;

Richiamato a tal fine:

- quanto già sin qui rappresentato sulla questione dal Consigliere Ruzzante con interrogazione a risposta scritta n. 569 del 09 aprile 2018 - definita - nonché, da ultimo, con mozione n. 436 approvata con Deliberazione consiliare n. 28 del 12 febbraio 2019, anche con riferimento alle competenze in materia attribuite alla Regione del Veneto in punto di poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte delle stazioni appaltanti

Tutto ciò sopra premesso, i sottoscritti consiglieri

interrogano la Giunta regionale

per sapere:

- 1) quali provvedimenti intenda attivare al fine di scongiurare, considerato quanto qui sopra dedotto, che i ritardi connessi all'avvio delle gare d'ambito per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale si risolvano in un indebito arricchimento di alcuni e in un danno economico per gli enti locali e i cittadini
- 2) quali provvedimenti intenda attivare al fine di scongiurare che le dominanti posizioni statuite dai principali gestori monopolisti nel corso delle gare d'ambito, finiscano per sottrarre al soggetto pubblico quei cespiti la cui proprietà dovrebbe già risultare iscritta nello stato patrimoniale degli stessi comuni ai sensi del D.lgs n.118/2011.

